

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LIGURIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE LIGURIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l'MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Liguria il MIUR e l'MLPS

SI STIPULA

Articolo 1

Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, art. 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'art. 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Liguria, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l'iscrizione ai Centri per l'impiego nonché all'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.
2. I percorsi di cui al comma 1 prevedono anche misure per il riorientamento e/o moduli formativi mirati e spendibili nei confronti di giovani di quattordici anni che intendano iscriversi successivamente ai percorsi in apprendistato.
3. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Liguria nella programmazione territoriale.

Articolo 3

Organizzazione didattica

1. Si prevede l'attivazione di un rapporto di interazione e/o integrazione tra il mondo della scuola e il mondo della formazione professionale che sia in grado di garantire, agli allievi dei percorsi professionali triennali, una adeguata formazione culturale di base, da realizzare con la ricerca di modelli organizzativi che coinvolgano le istituzioni scolastiche.
2. Nell'attuazione dei modelli sperimentali di cui all'art. 2, la Regione Liguria si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.
3. I modelli sperimentali di cui all'art. 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Liguria s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento, a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo, dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.
2. In attesa della determinazione di un sistema generale a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'art. 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5

Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Regione Liguria a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, a

valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Liguria e l'Ufficio scolastico regionale della Regione Liguria, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) l'adeguamento dell'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Liguria, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EELL e da eventuali altri soggetti.

Articolo 8

Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro.

Roma, 29 luglio 2003

PER LA REGIONE
LIGURIA

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

PER IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

*L'Assessore alla Formazione,
Istruzione, Lavoro*

*Il Sottosegretario di Stato
delegato*

*Il Sottosegretario di Stato
delegato*

F.to Nicola Abbundo

F.to Valentina Aprea

F.to Pasquale Viespoli

